



Comune di Montebelluna

**REGOLAMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI ACCESSO E DI PRIORITÀ NEGLI
INTERVENTI DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2022

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Gli interventi di sostegno al disagio abitativo hanno lo scopo di offrire una temporanea risposta a nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare ed urgente bisogno sociale e abitativo. Si pone pertanto quale strumento di intervento che i Servizi Sociali comunali possono attivare all'interno della rete integrata dei servizi a carattere assistenziale del Comune di Montebelluna.
2. Il Comune di Montebelluna propone, sulla base delle disponibilità effettive e di quanto stabilito dal presente regolamento, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 44 "Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa" della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e s.m.i..
3. Il Comune di Montebelluna assegna inoltre, sulla base delle disponibilità effettive e di quanto stabilito dal presente regolamento, gli alloggi di proprietà comunale destinati all'emergenza abitativa e non soggetti all'applicazione delle norme di cui alla L.R. 39/2017 e s.m.i..
4. Qualora non fossero disponibili alloggi adeguati al nucleo familiare, oppure nei casi in cui, sulla base dell'istruttoria condotta dai Servizi Sociali comunali, non si ritenesse utile al percorso di autonomia personale e abitativo l'assegnazione di un alloggio di emergenza, potranno essere individuati ulteriori interventi di sostegno, anche sotto forma di contributo economico.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

1. Gli interventi di sostegno al disagio abitativo sono rivolti a nuclei familiari anagrafici con residenza nel Comune di Montebelluna che presentano la necessità di una urgente sistemazione abitativa, nella temporanea impossibilità di reperire un alloggio in maniera autonoma.
2. I nuclei familiari destinatari degli interventi di sostegno al disagio abitativo devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - grave difficoltà economica con perdita di alloggio o nell'imminenza della perdita di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
 - alloggio in temporanea indisponibilità per casi eccezionali (terremoto, frane, incendi, ecc.) anche se proprietari;
 - insanabile conflittualità interna al nucleo familiare dalla quale possono derivare gravi conseguenze e ripercussioni, con speciale riguardo ai componenti "deboli" del nucleo;
 - ambiente familiare compromesso da episodi di maltrattamenti e violenze;
 - persone in carico ai servizi in sistemazioni abitative o percorsi residenziali con oneri a carico del Comune o dell'Azienda ULSS.

ART. 3 – ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I Servizi Sociali comunali raccolgono le segnalazioni di emergenza dei nuclei in possesso dei requisiti per accedere al servizio.
2. I Servizi Sociali comunali individuano, di volta in volta, le priorità tra i casi segnalati, tenendo conto della necessità e dell'urgenza e dopo aver verificato che il nucleo si trovi

nell'indisponibilità di altri alloggi e altre risorse personali e/o economiche, sia privo di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque sia stata esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione ed opportunità. Per l'individuazione delle priorità si terrà conto della presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alla Azienda ULSS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale, abbia la residenza anagrafica nel Comune di Montebelluna da almeno 5 anni. Costituisce inoltre criterio di priorità la condizione di "morosità incolpevole" così come definita dall'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

3. Le segnalazioni pervenute, corredate da apposita relazione dell'Assistente sociale nella quale è prevista, fra l'altro, la motivazione del bisogno di emergenza e priorità, nonché di un progetto sociale condiviso dal nucleo interessato per il raggiungimento dell'autonomia dello stesso o finalizzato alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa, sono trasmesse all'Ufficio Casa comunale.
4. L'Ufficio Casa, valutata l'ammissibilità delle segnalazioni e sulla base della disponibilità di alloggi riservati all'emergenza abitativa, propone, a seguito di apposita informativa alla Giunta Comunale, l'assegnazione nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, che avviene con idoneo provvedimento dell'ATER di Treviso o, per gli alloggi di proprietà comunale non soggetti all'applicazione delle norme di cui alla L.R. 39/2017, con provvedimento dirigenziale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto comunale.

ART. 4 - DURATA DEGLI INTERVENTI

1. L'assegnazione di ogni alloggio ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile, a seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dai Servizi Sociali comunali, secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.
2. Durante il periodo di permanenza, gli utenti del servizio di emergenza abitativa sono tenuti a corrispondere una quota mensile di contribuzione rapportata all'effettiva capacità economica del nucleo, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri accessori, fra cui le utenze.
3. La gestione dell'alloggio e le modalità di utilizzo dell'immobile assegnato in emergenza abitativa sono regolate dal contratto di locazione tra ATER di Treviso e inquilino oppure, per gli alloggi di proprietà comunale non soggetti all'applicazione delle norme di cui alla L.R. 39/2017, con atto di concessione tra Comune di Montebelluna e inquilino.

ART. 5 – CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

1. Entro il termine del periodo di concessione dell'alloggio di emergenza abitativa, l'assegnatario deve attivarsi per l'uscita dallo stesso; in caso contrario saranno attivate tutte le procedure in base alla normativa vigente al fine di rendere nuovamente disponibile l'alloggio.
2. Terminato il periodo di assegnazione dell'alloggio, il nucleo familiare assegnatario non potrà essere beneficiario di ulteriori interventi di sostegno al disagio abitativo se non trascorso almeno un anno o per sopravvenute nuove gravi situazioni.
3. Per particolari situazioni, per le quali l'uscita dall'alloggio nei termini previsti dal presente regolamento potrebbe compromettere il percorso attivato per il raggiungimento dell'autonomia

personale o finalizzato alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa, possono essere previste deroghe a quanto disposto dal precedente comma.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione disposta dall'art. 79 comma 6 dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	1
ART.2 - SOGGETTI DESTINATARI.....	1
ART. 3 – ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	1
ART. 4 - DURATA DEGLI INTERVENTI	2
ART. 5 – CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI	2
ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE	3